CITTA' DI ERCOLANO

SETTORE SERVIZI TECNICI

POR Campania 2007/2013 – Ob. Op. 1.1. – DGRC n. 1169/07
Affidamento della fornitura di automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Nel seguito, si farà riferimento a:

- **Codice dei contratti pubblici:** D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- **D.P.R. n. 207 del 2010**: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- **Capitolato generale d'appalto** (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- **R.U.P.** (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- **Decreto n. 81 del 2008** (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- **DURC** (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Il Dirigente

Indice:

art. 1 Oggetto dell'appalto
art. 2 Caratteristiche tecniche ed oneri prestazionali
art. 3 Valore dell'Appalto
art. 4 Condizioni di appalto
art. 5 Forma dell'appalto – Criteri di aggiudicazione dell'appalto
art. 6 Soggetti ammessi alla gara – Requisiti di partecipazione
art. 7 Corrispettivo contrattuale
art. 8 Modalità di stipulazione del contratto
art. 9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
art.10 Documenti che fanno parte del contratto
art.11 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
art.12 Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto
art.13 Responsabile dl procedimento
art.14 Direttore dell'esecuzione
art.15 Rappresentante dell'appaltatore
art.16 Modalità e termini per l'avvio dell'esecuzione del contratto
art.17 Sospensione dell'esecuzione del contratto
art.18 Varianti introdotte dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto
art.19 *Termini per l'ultimazione dell'esecuzione del contratto*
art.20 Consegna e Verifica di conformità
art.21 Penali
art.22 Anticipazione, Pagamento del corrispettivo e Revisione prezzi
art.23 Cessione del contratto e del credito
art.24 Subappalto
art.25 Risoluzione del contratto
art.26 Recesso del contratto
art.27 Cauzione provvisoria
art.28 Cauzione definitiva
art.29 Controversie
art.30 Disposizione finale

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di automezzi, compreso del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita, ed attrezzature necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti nell'ambito del territorio comunale. La fornitura sarà effettuata in unico lotto e comprende:

- N. 1 Compattatore idraulico a caricamento posteriore tre assi da 21-23 mc.;
- N. 1 Compattatore idraulico a caricamento posteriore due assi da 15-17 mc.;
- N. 1 Costipatore a vasca ribaltabile completo di alza-voltabidoni a pettine doppio e volta cassonetto da 35 q.li;
- N. 1000 Bidoni carrellati in PE da 120 lt.;
- N. 1000 Bidoni carrellati in PE da 240 lt.;
- N. 320 Cassonetti in PE da 1100 lt.;
- N. 600 Bio-composter da 380-440 lt.;
- Sistema dedicato per la gestione ottimizzata della raccolta differenziata, costituito software ed hardware e da n. 2 pc/server centro servizi;

Inoltre, l'appalto prevede la realizzazione e la distribuzione di brochure e materiale informativo per l'effettuazione di una campagna di sensibilizzazione.

ART. 2 – Caratteristiche tecniche ed oneri prestazionali

Per una la descrizione delle caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature da fornire, nonché di quanto previsto e posto a base di appalto, si rimanda allo specifico Capitolato d'Oneri e Prestazionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

ART. 3 – Valore dell'appalto

L'importo a base di gara è di €. 687.915,75 oltre IVA.

Il prezzo offerto, pari all'importo posto a base di gara decurtato del ribasso d'asta, costituirà il prezzo contrattuale.

ART. 4 – Condizioni di appalto

Tutti gli automezzi e le attrezzature da fornire devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato, nel Capitolato d'oneri e prestazionale e a quanto offerto e dichiarato in sede di gara dall'impresa aggiudicataria, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena l'esclusione.

Gli automezzi dovranno essere regolarmente omologati, periziati per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, immatricolati, iscritti al P.R.A. e consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio.

L'immatricolazione degli automezzi presso il P.R.A. sarà fatta a cura e spese dell'impresa aggiudicataria.

ART. 5 – Forma dell'appalto – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sarà affidato secondo la procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/06 con esclusione delle eventuali offerte anomale ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del citato Decreto.

L'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, in relazione ai punteggi fissati per i singoli criteri e/o sub-criteri che saranno stabiliti, indicati ed attribuiti secondo i termini e le modalità che saranno riportate nel disciplinare di gara.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara.

La Stazione Appaltante aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 6 – Soggetti ammessi alla gara – Requisiti di partecipazione

Potranno partecipare alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura, purché in possesso dei requisiti generali, di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria prescritti nel bando e nel disciplinare di gara, i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da singole imprese o raggruppate o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del suddetto D.Lgs., nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell'U.E.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 – Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dell'appalto, che sarà quello risultante dall'importo posto a base di gara decurtato del ribasso di gara, sarà fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Stazione Appaltante; detto corrispettivo è già comprensivo di tutte le spese che la ditta aggiudicataria dovrà sostenere, tra le quali quelle relative all'immatricolazione, prima iscrizione al PRA, al trasporto di tutti i beni oggetto della fornitura presso apposito sito ubicato nel territorio comunale di Ercolano, sito che sarà indicato dalla S.A. successivamente all'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 8 – Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, primo periodo del Codice dei contratti.
Il contratto sarà stipulato secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 9 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto
Nel caso vi siano norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, si applicano in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, è effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione della fornitura; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 10 – Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
a) il presente capitolato;
b) il capitolato d'oneri e prestazionale;
c) gli elaborati tecnici inerenti le eventuali migliori offerte in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;
d) l'offerta economica;
e) le polizze di garanzia.

Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di forniture pubbliche e in particolare: il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ; il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile.

ART. 11 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

ART. 12 – Fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto
Nel caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del Codice dei contratti.

ART. 13 – Responsabile del Procedimento
La Stazione Appaltante procederà a nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 14 – Direttore dell'esecuzione
La Stazione Appaltante procederà, ai sensi degli artt. 299 e ss. Del D.P.R. n. 207/2010, a nominare il Direttore dell'esecuzione, prima della stipula contrattuale o prima dell'inizio delle prestazioni, in caso che quest'ultime avvengano sotto le riserve di legge.
Al Direttore dell'esecuzione è affidato il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali

siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 15 – Rappresentante dell'Appaltatore
L'appaltatore deve comunicare, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo del responsabile dell'appalto che sarà referente della stazione appaltante nei rapporti con l'impresa aggiudicataria, ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento delle prestazioni.
Il responsabile dell'appalto dovrà garantire la sua reperibilità, comunicando il proprio domicilio ed i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'e-mail.
Le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore per tramite del responsabile dell'appalto, da questo nominato, si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail.
Tutte le disposizioni relative allo svolgimento delle prestazioni saranno comunicate al Responsabile dell'appalto dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione.
Ogni variazione del domicilio del Responsabile dell'appalto deve essere immediatamente comunicata alla Stazione appaltante, così come ogni variazione del Responsabile dell'appaltatore

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 16 – Modalità e termini per l'avvio dell'esecuzione del contratto
Divenuto esecutivo il contratto il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'avvio all'esecuzione delle prestazioni, risultante da apposito verbale, deve avvenire non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per l'avvio all'esecuzione delle prestazioni, il responsabile dell'esecuzione fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento delle forniture, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
E' facoltà della Stazione appaltante, a mezzo del Responsabile del procedimento, autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 302, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.
Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal citato articolo 305.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 17 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
Sono ammesse, nel periodo di esecuzione del contratto, sospensioni dell'esecuzione delle prestazioni, secondo le modalità ed i termini stabiliti all'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010 e per la cause riportate nello stesso articolo.

ART. 18 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del contratto
La Stazione appaltante può richiedere alcune variazioni al contrato stipulato, secondo le modalità ed i termini stabiliti all'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e per le motivazioni riportate nello stesso articolo.

ART. 19 – Termini per l'ultimazione dell' esecuzione del contratto

Il termine per la completa fornitura e per la ultimazione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi e nel rispetto comunque dei termini relativi ad ogni singola fornitura riportati nel successivo articolo 20, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio all'esecuzione delle prestazioni.

Si precisa, comunque, che nel corso del suddetto termine sono previste consegne parziali di beni ed attrezzature nei tempi e secondo le modalità previste al successivo articolo 20).

Il termine ultimo potrà essere oggetto di miglioria in sede di gara da parte dei concorrenti ed in tal caso quest'ultimi dovranno presentare, sempre in sede di gara, apposito crono programma al fine di dimostrare la validità del minor tempo offerto e riportante i termini relativi ad ogni singola fornitura.

In ogni caso, ai fini del servizio di garanzia e di assistenza post vendita, la durata massima del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi ovvero al maggior periodo di garanzia-assistenza post vendita eventualmente offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, decorrenti dalla data di collaudo positivo della stazione appaltante dell'ultimo bene e/o attrezzatura fornita, in caso di consegna frazionata.

Inoltre, ai fini del servizio inerente la campagna di sensibilizzazione, la durata massima del contratto è di 6 (sei) mesi.

La data di avvenuta esecuzione del contratto risulterà da apposito verbale sottoscritto dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile della ditta aggiudicataria.

ART. 20 – Consegna e Verifica di conformità

La consegna dei beni dovrà avvenire, a cure e spese della ditta aggiudicataria, presso il luogo o i luoghi che saranno indicati dalla stazione appaltante nell'ambito del territorio comunale di Ercolano, ad avvenuta ultimazione di ogni singola o di tutte le prestazioni.

La data di consegna dei beni, che potrà avvenire anche in modo frazionato, deve risultare da apposito verbale di presa in consegna, debitamente sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal Rappresentante della ditta aggiudicataria.

La consegna dei beni avverrà, a secondo del bene da fornire, previa verifica di conformità degli stessi al fine di accertarne la regolare esecuzione, il rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto e negli atti di gara.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 300, comma 2 – lett. b) del D.P.R. 207/2010 ed accertati dal responsabile del procedimento. In quest'ultimo caso la stazione appaltante nominerà apposita commissione composta da tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al contratto. L'incarico è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 314 del D.P.R. n. 207/2010.

Le operazioni di verifica, che si svolgeranno secondo le modalità ed i termini previsti dagli artt. 315 e seg. dal D.P.R. n. 207/2010, si concluderanno con l'emissione da parte del soggetto incaricato della verifica di apposito certificato di verifica di conformità, ai sensi dell'art. 322 del citato D.P.R.; certificato che sarà sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. L'esecutore, all'atto della firma, può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica. Di ciò il soggetto incaricato della verifica di conformità riferirà al responsabile del procedimento.

La Stazione Appaltante, su relazione del responsabile del procedimento, procederà ad adottare gli eventuali provvedimenti in merito.

L'emissione del certificato di verifica di conformità e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità, ma vengono in seguito accertati. In tal caso la ditta aggiudicataria è invitata dall'Amministrazione ad assistere,a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. La ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare e a sostituire, a sua cura e spese, la fornitura risultata difettosa entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata a.r. di contestazione, inviata dall'Amministrazione.

In merito alle operazioni di verifica di conformità, a secondo del bene da fornire, si procederà nel seguente modo:

A) AUTOMEZZI

Entro 60 (sessanta giorni) dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio all'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicatrice dovrà consegnare gli automezzi oggetto dell'appalto. In pari data, si procederà all'inizio delle operazioni di verifica di conformità da parte del soggetto preposto alla verifica, al fine di accertare la corrispondenza di ogni singolo automezzo consegnato alle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, nonché alle caratteristiche tecniche riportate nel capitolato d'oneri e prestazionale e a quanto offerto dalla ditta in sede di gara, quali migliorie.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle operazioni di verifica, siano riscontrati difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, che in caso di loro eliminazione rendano collaudabile il bene, il soggetto incaricato della verifica di conformità assegna all'esecutore un termini per adempiere e alla scadenza di tale termini procede a nuova verifica. In caso di persistenza di difetti e/o mancanza non si procederà al collaudo.

Nel caso di verifica negativa, il soggetto preposto alla verifica di conformità emetterà certificato negativo in merito e la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto al successivo articolo 21, comma 1 – lett. b).

In caso di verifica positiva, il direttore dell'esecuzione emetterà il certificato di verifica di conformità inerente gli automezzi forniti e, di conseguenza, il responsabile del procedimento procederà alla emissione della dichiarazione di presa in consegna degli stessi.

B) CASSONETTI E COMPOSTIERE

Entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare un campione di ogni tipologia di cassonetto e della compostiera oggetto della fornitura, al fine di sottoporli ad una pre-verifica da parte del soggetto preposto alle operazioni di verifica della loro conformità alle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, nonché alle caratteristiche tecniche riportate nel capitolato d'oneri e prestazionale e a quanto offerto dalla ditta in sede di gara, quali migliorie.

In caso di esito positivo di detta pre-verifica il direttore dell'esecuzione del contratto procederà ad emettere apposita disposizione per la fornitura, concordando con la ditta aggiudicataria un calendario di consegna dei beni.

In caso di esito negativo di detta verifica, l'aggiudicatario dovrà presentare nuovo campione dei materiali ritenuti non conformi, al fine di ulteriore pre-verifica.

Entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della disposizione per la fornitura emessa dal direttore dell'esecuzione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare i cassonetti e le compostiere nelle quantità oggetto dell'appalto o nelle quantità maggiori offerte dalla stessa in sede di gara.

Ad avvenuta consegna, si procederà all'inizio delle operazioni di verifica di conformità dei cassonetti e delle compostiere fornite. Tali operazioni consisteranno nella verifica a campione (per un numero di ogni singolo bene non inferiore a 1/3 di quello posta a base di appalto) di conformità dei beni consegnati alle prescrizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, nonché alle caratteristiche tecniche riportate nel capitolato d'oneri e prestazionale, a quanto eventualmente offerto dalla ditta in sede di gara, quali migliorie, ed al bene campione fornito in pre-verifica.

In caso di accertata non conformità di alcuni beni, la ditta aggiudicataria è obbligata alla loro sostituzione, senza alcune onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione.

In caso verifica negativa per due volte consecutive, il soggetto preposto alla verifica di conformità emetterà certificato negativo in merito e la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto al successivo articolo 21, comma 1 – lett. b).

In caso di verifica positiva, il direttore dell'esecuzione emetterà il certificato di verifica di conformità inerente i cassonetti e le compostiere fornite e, di conseguenza, il responsabile del procedimento procederà alla emissione della dichiarazione di presa in consegna degli stessi.

C) SOFTWARE ED HARDWARE

Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare una prima versione del software dedicato, realizzato secondo i contenuti riportati nella relazione descrittiva in merito presentata in sede di gara.
Tale prima versione del software verrà verificata per la sua corrispondenza a quanto riportato nel Capitolato d'oneri e prestazionale e a quanto eventualmente offerto in sede di gara; in caso di esito negativo la ditta aggiudicataria dovrà aggiornare detto sistema per renderlo conforme a detti contenuti.
Entro 5 (cinque) giorni dalla data di consegna dei cassonetti da 1.100 lt. la ditta aggiudicataria dovrà installare su un numero minimo di 20 di cassonetti l'hardware previsto, al fine di verificare la funzionalità del sistema dedicato alla gestione ed all'ottimizzazione della raccolta dei rifiuti.
In caso di esito positivo di detta verifica il direttore dell'esecuzione del contratto procederà ad emettere apposita disposizione per l'installazione dell'hardware su tutti i cassonetti da 1.100 lt. e si procederà al posizionamento degli stessi nelle 80 isole di conferimento.
A conclusione delle operazioni di installazione dell'hardware su tutti i cassonetti, che comunque dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data della disposizione di cui al precedente periodo, si procederà ad effettuare la verifica finale in merito alla funzionalità del sistema dedicato ed in caso di esito positivo il direttore dell'esecuzione emetterà il certificato di verifica di conformità inerente detto sistema e, di conseguenza, il responsabile del procedimento procederà alla emissione della dichiarazione di presa in consegna dello stesso.
In caso di esito negativo, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, entro il termine di 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi dalla data della contestazione, a rendere operativo il sistema secondo i fini previsti dagli atti di appalto.
In caso di non ottemperanza a quanto previsto al precedente comma o ad ulteriore verifica negativa, il soggetto preposto alla verifica di conformità emetterà certificato negativo in merito e la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto al successivo articolo 21, comma 1 – lett. b).

D) <u>CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE</u>
Entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, si terrà tra i rappresentanti della stazione appaltante, il responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione del contratto e la ditta aggiudicataria apposita riunione al fine di definire modalità e termini per lo svolgimento della campagna di sensibilizzazione, nel rispetto delle operazioni minime riportate nel capitolato d'oneri e prestazioni e di quelle eventualmente offerte dalla ditta aggiudicataria in sede di offerta, quali migliorie.
Definite le modalità ed i termini per lo svolgimento della campagna di sensibilizzazione, ad avvenuta approvazione delle stesse da parte della stazione appaltante il direttore dell'esecuzione del contratto, su disposizione del rup, procederà ad emettere apposita disposizione per avvio di detta campagna.
A conclusione dello svolgimento della campagna di sensibilizzazione, il direttore dell'esecuzione emetterà il certificato di conclusione di detta campagna e di conformità del suo svolgimento a quanto approvato dalla stazione appaltante.

E) <u>COLLAUDO FINALE</u>
Ad ultimazione della fornitura e delle prestazioni, entro 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del certificato di avvenuta conclusione di tutte le operazioni, sarà redatto apposito certificato di collaudo finale e ciò sulla base dei singoli certificati di verifica di conformità dei singoli beni e delle relative dichiarazioni di presa in consegna degli stessi.
Il certificato di collaudo finale, regolarmente sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, sarà approvato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione ed in tale sede si procederà alla liquidazione del saldo, così come previsto dal successivo articolo 22 – lett. c).

ART. 21 – Penali
In caso di mancanza alle prescrizioni del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale di appalto e del capitolato d'oneri e prestazionale, saranno applicare alla ditta aggiudicatrice le seguenti penalità:
a) <u>per mancata ultimazione dell'esecuzione del contratto e quindi per ritarda consegna</u>: per ogni giorno di ritardo l'0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale; oltre i 45 giorni di ritardo la stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in danno dell'esecutore stesso e di incamerare la cauzione definitiva, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri

diritti o a recupero dei danni subiti.
L'eventuale fornitura degli automezzi e delle attrezzature sprovviste della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc.) non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti come ritarda consegna. Sono considerate causa di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto al committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

b) per mancato superamento delle operazioni di verifica di conformità degli automezzi e/o delle attrezzature: la Stazione Appaltante procederà, salvo la richiesta del maggior danno, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, in caso di consegna sotto riserve di legge, o alla risoluzione del contratto, qualora già stipulato e ad eventualmente aggiudicare la fornitura alla seconda in graduatoria, qualora ne sussistono le condizioni. In tal caso, la ditta aggiudicataria è obbligata a ritirare, a sua cura e spese, la fornitura oggetto di appalto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata a.r. di comunicazione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione (revoca o risoluzione).
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di accettare i beni per i quali la verifica di conformità abbia dato esito positivo; in tal caso all'esecutore spetterà un corrispettivo pari all'importo dei beni riportati nel computo metrico di determinazione dell'importo posto a base di gara al netto del ribasso d'asta, fermo restando l'applicazione di quanto riportato nel periodo precedente per i beni non accettati;

c) per mancata fornitura degli automezzi nei singoli termini indicati al precedente articolo 20, comma 1 - lett. A): per ogni giorno di ritardo l'0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

d) per mancata fornitura dei cassonetti e delle compostiere e dei loro campioni nei singoli termini indicati al precedente articolo 20,comma 1- lett. B): per ogni giorno di ritardo l'0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

e) per mancata fornitura del software e dell'hardware nei singoli termini indicati al precedente articolo 20, comma 1- lett. C): per ogni giorno di ritardo l'0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;

f) per inadempimenti nell'esecuzione del servizio di assistenza e manutenzione:
   1) per ritardo della prestazione di assistenza per veicolo fermo e/o ritardato trasferimento presso il centro di assistenza: €. 30,00 per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
   2) per ogni giorno naturale e continuo di ritardo nell'accettazione degli automezzi presso i centri di assistenza dichiarati e di evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione, rispetto ai termini stabiliti contrattualmente: €. 100,00 per ogni giorno di ritardo;
   3) per il mancato rispetto dei termini contrattuali di consegna dell'autoveicolo: €. 100,00 al giorno;
   4) per ritardo nella fornitura di preventivi per interventi non in garanzia, rispetto ai tempi contrattuali: €. 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui le penali di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del presente articolo raggiungono un importo massimo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del codice, al fine della risoluzione del contratto.

ART. 22 – Anticipazione, Pagamento del corrispettivo e Revisione prezzi.

Non è prevista alcune anticipazione del corrispettivo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo di appalto di cui al precedente articolo 7, al netto di eventuali penali, avverrà con le seguenti modalità e nelle percentuali di seguito indicate:

a) 30% dell'importo contrattuale, dopo l'esito positivo delle operazioni di verifica di conformità degli automezzi e l'emissione del relativo certificato e della dichiarazione di presa in consegna degli stessi, previa determina dirigenziale di approvazione dei suddetti atti e di liquidazione, determina che sarà approvata dopo la presentazione di apposita fattura, da emettersi dopo la dichiarazione di presa in consegna del bene, ed entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione di detta fattura;

b) 30% dell'importo contrattuale, dopo l'esito positivo delle operazioni di verifica di conformità dei cassonetti e delle compostiere e l'emissione del relativo certificato e della dichiarazione di presa in consegna degli stessi, previa determina dirigenziale di approvazione dei suddetti atti e di liquidazione, determina che sarà approvata dopo la presentazione di apposita fattura, da emettersi dopo la dichiarazione di presa in consegna del bene, ed entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione di detta fattura;

c) 40% dell'importo contrattuale, a conclusione di tutte le prestazioni previste contrattualmente, dopo l'emissione del certificato di collaudo finale, previa determina dirigenziale di approvazione del suddetto atto e di liquidazione, determina che sarà approvata dopo la presentazione di apposita fattura, da emettersi dopo la sottoscrizione del certificato di collaudo finale, ed entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione di detta fattura.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente con accredito della somma sul conto corrente dedicato che sarà comunicato dall'esecutore ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010.
Non è prevista alcuna revisione prezzi.

ART. 23 – Cessione del contratto e del credito

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli artt. 116 e 117 del D.Lgs. n. 163/2006, é' fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 24 – Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel caso in cui l'esecutore intenda subappaltare il servizio di assistenza e manutenzione, dovrà dichiararlo in sede di offerta. In tal caso la Stazione Appaltante subordinerà l'aggiudicazione definitiva alla valutazione delle caratteristiche del Centro di Assistenza, mediante apposito sopralluogo, con contestuale verifica delle relative autorizzazioni di legge. Qualora dovessero emergere delle difformità rispetto alle caratteristiche indicate nel Capitolato d'oneri e prestazionali e il Centro di assistenza non si adegui immediatamente alle indicazioni dei Responsabili della Stazione Appaltante, quest'ultima dichiarerà decaduta l'impresa aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno e l'aggiudicazione alla seconda ditta in graduatoria.
Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 25 – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

a) nelle ipotesi di cui al precedente articolo 21;
b) esito negativo delle operazioni di verifica di conformità dei beni, salvo quanto previsto all'art. 21, comma - lett. b);
c) venga accertata da parte della stazione appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.A.I.L. – I.N.P.S.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
d) venga accertato da parte della stazione appaltante subappalto non autorizzato;
e) nell'ipotesi di cui all'articolo 23;
f) vengano accertate da parte della stazione appaltante e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
g) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione post fornitura;
h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
i) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonchè nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
j) qualora a carico dell'Impresa aggiudicataria fornitrice e/o del centro di assistenza venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 e s.m.i.;
k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71, comma 2 D.P.R. n. 445/2000.

Nelle predette ipotesi la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione mediante nota raccomandata a.r., ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio alla seconda ditta in graduatoria. In caso di nuovo appalto, quest'ultimo avverrà in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.
Nelle ipotesi di cui alle lett. i) e j) la stazione appaltante applicherà, altresì, le penali previste dal Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli.
Il provvedimento di risoluzione non pregiudica, comunque, l'ulteriore diritto della stazione appaltante di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria.

ART. 26 – Recesso del contratto

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a.r.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un decimo (1/10) dell'importo contrattuale residuo.

CAUZIONI E GARANZIE

ART. 27 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti, i soggetti partecipanti alla gara devono presentare una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara e quindi per un importo di €. 13.758, 31 (2% di €. 687.915,75).
La cauzione provvisoria di cui al comma precedente può essere prestata secondo le modalità ed i termini previsti dal citato articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

ART. 28 – Cauzione definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7.
La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria sarà svincolata nella misura del 60% dell'iniziale importo garantito, ad avvenuta approvazione del certificato positivo di verifica di conformità dei singoli beni forniti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte

dell'appaltatore o del concessionario, del certificato positivo di verifica di conformità dei beni forniti. L'ammontare residuo, pari al 40% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a conclusione di tutti gli obblighi contrattuali, tra i quali l'avvenuto espletamento del servizio di assistenza e di manutenzione post-fornitura per il periodo di 24 mesi, ovvero di quello maggiore offerto in sede di gara, dalla data di avvenuta fornitura.
Poiché la garanzia definitiva andrà coprire anche il mancato pagamento delle penali applicabili per mancato adempimento agli obblighi contrattuali inerenti il servizio di assistenza e di manutenzione post-fornitura, detta garanzia dovrà essere corredata da apposita appendice riportante la seguente dicitura: "In caso di mancata regolarizzazione delle posizioni debitorie derivanti dall'applicazioni di penali elevate per mancato adempienti agli obblighi contrattuali inerenti il servizio di assistenza e di manutenzione post- fornitura, il relativo ammontare sarà messo a disposizione entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante".
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna del certificato positivo di verifica di conformità dei beni forniti costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria

ART. 29 – Controversie
E' categoricamente escluso il ricorso ad ogni procedura arbitrale.
Per tutte le questioni che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta Aggiudicataria la competenza sarà demandata, per la giurisdizione civile al Foro di Napoli e per la giurisdizione amministrativa al T.A.R. Campania.

ART. 30 – Disposizione finale
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, nel Capitolato d'Oneri e Prestazionale, dal Bando e dal Disciplinare di gara si fa espresso richiamo alle leggi e regolamenti vigenti in materia di servizi e forniture.

Il Dirigente – RUP
(Ing. Ripoli Andrea)